

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	1249
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ALESSANDRINI ed altri: Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa. (4392)	1249
PRESIDENTE	1249, 1251, 1252
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1249, 1252
CURTI IVANO	1251
ZAPPA	1251
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1251
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1253

Discussione della proposta di legge: Alessandrini ed altri: Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa (4392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Alessandrini, Lombardi Giovanni, Ripamonti, Berry, Piccoli e Baroni: « Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa ».

Il Relatore, onorevole Alessandrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con la legge 12 febbraio 1958, n. 126, che classifica le strade di uso pubblico e ne dispone il raggruppamento in cinque grandi classi: strade statali, provinciali, comunali, vicinali e militari, all'articolo 18 viene stabilito che le strade, entrate a far parte del patrimonio provinciale a norma degli articoli 16 e 17 della legge stessa, beneficiano di un contributo per opere di sistemazione generale e di rettifica fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa necessaria per eseguire tali opere.

La somma di lire 180 miliardi stanziata all'articolo 18 per l'erogazione dei contributi

La seduta comincia alle 10,05.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

si è rivelata insufficiente alle necessità, e ulteriori stanziamenti sono intervenuti con leggi successive e, in modo particolare, con la legge 21 aprile 1962, n. 181, concernente lo stanziamento di 176 miliardi che sono ancora integralmente a disposizione, tranne 5 miliardi che con provvedimento successivo (legge 22 novembre 1962, n. 1708) sono stati destinati per la costruzione di 6 ponti sul Po in sostituzione di altri formati con chiatte.

Nell'applicazione della legge n. 126, soprattutto per quanto si riferisce alla classificazione delle strade provinciali si è proceduto un po' a rilento, e solo negli ultimi tempi si è notato un confortante incremento: infatti sono stati approvati 1.379 lavori con una spesa di lire 87 miliardi, e sono stati già concessi contributi per lire 61 miliardi.

Nell'attuazione del programma di sistemazione delle strade si è, però, constatato che la legge 12 febbraio 1958, n. 126 ha trascurato alcuni aspetti degni di particolare attenzione. Infatti, mentre contempla la sistemazione delle strade provinciali di nuova classificazione, lascia nelle condizioni in cui si trovano le strade provinciali di serie o per meglio chiarire quelle strade che all'entrata in vigore della legge citata erano già provinciali. Eguale trattamento è riservato alle strade che vengono classificate provinciali successivamente alla formazione del piano di cui all'articolo 16 della legge n. 126. È questo un procedimento irrazionale perché fra le strade provinciali di serie, non trasferite alla gestione dell'A.N.A.S., alcuna riveste grandissima importanza per le comunicazioni e non soltanto locali. Molte di queste strade hanno tuttora una larghezza insufficiente alle esigenze del traffico e si trovano in uno stato di palese inferiorità, per sagomatura, conservazione e sicurezza della viabilità, in confronto delle strade di nuova provincializzazione.

Di conseguenza, si è pensato di estendere i benefici dell'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, a tutte le strade provinciali che, prima dell'approvazione della nuova classificazione delle strade di uso pubblico, erano tali e tali sono rimaste anche dopo l'entrata in vigore della legge, nonché a tutte le strade che verranno provincializzate successivamente, indipendentemente dal fatto di essere state incluse o meno dal piano previsto dai già menzionati articoli 16 e 17.

A questo obiettivo tende la presente proposta di legge: utilizzare gli stanziamenti disponibili, in virtù delle leggi alle quali ho accennato, ma in modo particolare della legge 21 aprile 1962, n. 181, per finanziare la siste-

mazione e la rettifica di tutte le strade provinciali e anche di quelle che verranno classificate in seguito. I vantaggi del provvedimento sono evidenti, perché permetterà di sistemare su un piano uniforme le strade provinciali del nostro paese.

Con la proposta di legge in esame, si vuol raggiungere anche un altro obiettivo: quello di abbreviare le procedure, disponendone un più ampio decentramento di potere ai Provveditori per le opere pubbliche. In tal modo si renderà più svelta l'attuazione dei lavori di sistemazione delle strade provinciali, normalizzando la rete.

Le norme riguardanti la semplificazione delle procedure sono contenute nell'articolo 2 della proposta di legge.

I Provveditori per le opere pubbliche avranno facoltà, in attuazione dei piani predisposti e deliberati dal Ministero dei lavori pubblici, di approvare i progetti delle opere che esigono una spesa non superiore ai 200 milioni di lire, concedendo i relativi contributi ed assumendo per conto dello Stato l'impegno corrispondente.

I decreti provveditoriali troveranno sollecito perfezionamento mediante il riscontro e la registrazione effettuati dagli organi periferici della Ragioneria dello Stato e della Corte dei conti. Tutto questo permetterà di effettuare i lavori con grande risparmio di tempo e l'eliminazione di inutili carteggi con la Capitale.

Onorevoli commissari, questo è il contenuto della proposta di legge che unitamente ad altri colleghi ho avuto l'onore di presentare. Spero che la nostra fatica possa raccogliere l'unanime consenso della Commissione.

Concludo con una raccomandazione all'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Che gli stanziamenti per realizzare il programma di sistemazione e di risanamento delle strade provinciali — sia le vecchie, che le nuove — siano adeguati alle reali necessità. Perché gli stanziamenti disposti con la legge 12 febbraio 1958, n. 126, in lire 180 miliardi, integrati a lire 20 miliardi con la legge 24 luglio 1959, n. 622 (intervento a favore dell'economia nazionale) aumentati dei 176 miliardi di lire dalle leggi 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, non sono sufficienti a risolvere tutti i problemi aperti nel paese in fatto di viabilità provinciale ed a soddisfare tutte le esigenze da tempo prospettate dall'amministrazione delle province. Sarà necessario ottenere nuovi stanziamenti di fondi. Al Ministro, con l'autorità che tutti gli rico-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

nosciamo, il modo di trovare di reperire questo danaro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CURTI IVANO. Non vi è dubbio che nella proposta di legge sono contenute norme che escludono in modo molto preciso le strade da sistemare già trasferite alle province prima dell'entrata in vigore della legge n. 126 e che queste strade, per i limitati mezzi di cui dispongono le province, non trovano la possibilità di sistemazione con gli stessi criteri e norme tecniche come invece verranno sistemate le strade comunali ed intercomunali trasferite alle province come previsto dalla legge n. 126 in modo da creare strade comunali con ampiezza, pendenze e raggi di curva migliori all'effetto del traffico di quello che non saranno per le strade di maggiore traffico ed importanza già in carico alle province.

Per queste considerazioni, sono d'accordo sull'attuale proposta di legge. Vorrei, tuttavia, permettermi di raccomandare al Ministro di tener presente che le ragioni per le quali si fecero le precedenti leggi furono proprio di togliere ai comuni quelle strade che essi non erano in grado di trasformare e mantenere in efficienza. Ora, non vorrei che con questi fondi le province diano poi la precedenza nella sistemazione alla vecchia rete provinciale, lasciando la rete intercomunale nello stato di arretratezza. Ecco, vorrei raccomandare che nella disposizione dei fondi, nella formulazione dei programmi si richiami l'attenzione delle province su questo problema affinché i miglioramenti procedano di pari passo su di una rete e sull'altra.

Non dubito che il problema della viabilità, la cui soluzione è stata iniziata prima con la costruzione della grande rete autostradale e in secondo luogo con la sistemazione di questa rete, che è altrettanto importante, possa avviarsi verso una soluzione omogenea; perché altrimenti si verrebbero a creare degli squilibri nel potenziamento della nostra rete stradale.

Non dubito che con l'approvazione di questa proposta di legge sarà possibile correggere alcune lacune contenute nelle due leggi precedenti già citate; e d'altra parte non dubito che il Ministro possa dirci che queste leggi non saranno le ultime per questo importante settore.

L'onorevole Alessandrini ha richiamato l'attenzione del Ministro e degli onorevoli colleghi su di un fatto veramente significativo: la lentezza con la quale questi progetti vengono approntati e questi provvedimenti

seguono il loro corso. Mi rendo conto che gli uffici tecnici per affrontare un problema come quello della sistemazione di una rete stradale interprovinciale, richiedano un tempo abbastanza lungo.

È giusto però anche affermare che è impossibile che un programma impegnativo come quello della legge n. 126 e della legge n. 181 possa continuare ad avere uno svolgimento lento come è attualmente. Bene ha fatto quindi il Relatore a proporre un certo decentramento fino all'importo di 200 milioni; su questa questione vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, perché è quasi inspiegabile che non sia ancora stabilito tra gli uffici tecnici delle province, una collaborazione più attiva e concreta con gli ordini professionali. Dato il numero abbastanza rilevante di professionisti capaci di elaborare progetti di trasformazione e di costruzione di nuove strade sono convinto che non sia giusto che ogni provincia abbia un proprio ufficio tecnico completo di specialisti e di tecnici occorrenti per risolvere problemi contingenti come questo, ma che occorrerebbe invece stabilire nuovi rapporti con gli ordini professionali in modo che la elaborazione dei programmi e dei progetti possa procedere più speditamente.

Queste segnalazioni desidero fare confermando il nostro consenso a questa legge, con l'augurio che essa possa essere sollecitamente approvata anche dall'altro ramo del Parlamento prima del termine di questa legislatura, in modo che il Ministro possa disporre dei fondi per la legge n. 181.

ZAPPA. Mi limiterò ad una raccomandazione. Molte province si trovano in difficoltà a reperire le somme costituenti la differenza fra l'80 per cento di contributo e il 100 per cento della spesa; anzi, per una somma maggiore, in quanto il Ministero non dà generalmente che il 60-70 per cento come contributo, e non mi risulta che abbia mai superato il 70 per cento.

Penso che sarebbe forse meglio che il Ministero facesse un progetto di meno ma fosse in grado di dare un contributo tale da mettere le province più povere — quelle che non hanno la possibilità di reperire i fondi — in condizione di concretare i loro progetti ed iniziare i lavori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola all'onorevole Ministro.

SULLO, Ministro dei lavori pubblici. In primo luogo, per quanto riguarda l'entità de-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

gli stanziamenti, vorrei far presente che la difficoltà è stata superata. In realtà siano in linea con la legge 12 febbraio 1958, n. 126. Con questa legge si stabiliva che nel 1962-63 si dovevano spendere 62 miliardi; ne sono stati spesi 61. Prossimamente si dovrebbero spendere 26 miliardi. E arriverà fra qualche mese il momento che si capovolgerà la situazione. Ci sarà necessità di altri stanziamenti. Vi sono alcune province meridionali che hanno utilizzato gli stanziamenti di tutto il piano. Si sono giovate del fatto che altre province non avevano presentato i progetti ed il Ministero ha ritenuto di non bloccare le somme a disposizione delle province.

Per quanto riguarda la legge 21 aprile 1962, n. 181, la mia preoccupazione era di non creare situazioni di sperequazione con la rete comunale.

Io mi propongo di creare dei parametri sulla base della legge; di sottrarre sostanzialmente quello che le province hanno avuto in base al primo piano e di accreditare la parte residua, con qualche estensione circa la manutenzione, lasciando che nell'ambito della ripartizione siano i consigli provinciali a fare la graduazione.

Per la verità, io ho apportato alcune modifiche ai piani. Non mi interessa che si faccia un numero eccessivo di chilometri. È preferibile fare un minor numero di chilometri, ma sistemati bene, anziché sistemare l'intera rete e sistemarla male. Con questo si crede di aver risolto il problema delle strade ed invece si danneggiano perfino le strade che si intende tutelare.

Per quanto riguarda il decentramento, sono pienamente d'accordo.

Concludendo, mi rallegro col presentatore di questa proposta di legge e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto articolo 6 e successive modificazioni, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammmodernamento) anche delle strade già classificate provinciali prima della entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle strade che saranno classificate provin-

ciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge.

A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A decorrere dall'esercizio 1963-64, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni, i provveditori alle opere pubbliche, in attuazione dei piani deliberati dal Ministero, approvano i progetti d'importo non superiore a lire 200.000.000 e concedono il contributo stabilito, assumendo l'impegno relativo.

Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici dalle citate leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in materia di gestione e di vigilanza sulla progettazione, sull'appalto e sulla esecuzione dei lavori di cui al presente articolo.

I fondi necessari per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto dei fondi stessi tra gli organi decentrati da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici ».

ALESSANDRINI, Relatore. All'inizio dell'articolo 2 che stiamo esaminando, è detto: a decorrere dall'esercizio 1963-64. Mi pare che la procedura abbreviata possa essere anticipata rispetto a tale data. Invece di aspettare il 1° luglio 1963, la decorrenza potrebbe essere fissata al primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge. Così il decentramento avverrà subito dopo l'approvazione della legge. Credo che la Commissione non abbia obiezioni da muovere a questo emendamento, la cui utilità appare a prima vista.

PRESIDENTE. Il Relatore onorevole Alessandrini propone di sostituire alle parole: « A decorrere dall'esercizio 1963-64 », le altre: « A decorrere dal primo giorno del mese

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 come risulta modificato dall'emendamento testé approvato:

«A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni, i Provveditori alle opere pubbliche, in attuazione dei piani deliberati dal Ministero, approvano i progetti d'importo non superiore a lire 200.000.000 e concedono il contributo stabilito, assumendo l'impegno relativo.

Ai Provveditori alle opere pubbliche sono demandate le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici dalle citate leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in materia di gestione e di vigilanza sulla progettazione, sull'appalto e sulla esecuzione dei lavori di cui al presente articolo.

I fondi necessari per la concessione decontributi di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto dei fondi stessi tra gli organi decentrati da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ALESSANDRINI ed altri: « Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa » (4392):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Busetto, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Lombardi Giovanni, Marconi, Pigni, Ripamonti, Volpe e Zappa.

E in congedo:

Terragni.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI